

La Corte si esprimerà a breve sull'eventuale recupero delle quote versate dal 1996 in poi

Trattenuta sul Tfr alla Consulta

Interessati alla decisione circa 500 mila dipendenti

DI CARLO FORTE

La trattenuta del 2,5% dei lavoratori assunti dopo il 1995 sotto la lente della Corte costituzionale. Il 10 ottobre scorso la Consulta ha esaminato in camera di consiglio due ordinanze promosse dal Tribunale di Perugia (125 e 127/2017) che mettono in dubbio la legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 19, della legge n. 448/1998: la norma che ha imposto l'applicazione della trattenuta prevista per i dipendenti in trattamento di fine servizio (Tfs) anche a coloro che sono in regime di trattamento di fine rapporto (Tfr). Vale a dire, anche ai dipendenti che sono stati assunti dal 1° gennaio 1996 fino ad ora.

La questione è particolarmente delicata perché, se la Corte costituzionale dovesse accogliere il ricorso, tutti i dipendenti pubblici in regime di Tfr maturerebbero un credito pari alla somma delle trattenute applicate alle mensilità di stipendio percepite dopo il 1° gennaio 1996. Fatta eccezione per coloro che, essendo in regime di Tfs abbiano accettato volontariamente di optare per il Tfr per accedere ai fondi di previdenza integrativa.

Nella scuola le persone interessate potrebbero essere circa 500mila: pratica-

mente tutti coloro che sono stati immessi in ruolo dal 1° gennaio 1996 fino ad ora. Il Giudice delle leggi non ha ancora emesso la sentenza, ma l'iter processuale è ormai giunto a compimento.

Il trattamento di fine servizio differisce dal trattamento di fine rapporto perché, mentre il Tfr assume la veste di salario differito, il Tfs ha natura previdenziale. Nel caso del Tfr il datore di lavoro accantona dei fondi, rivalutati annualmente, che poi vengono versati al dipendente alla cessazione dal servizio.

Il Tfs, invece, è una specie di pensione aggiuntiva che viene versata in un'unica soluzione, sempre all'atto della cessazione. I relativi fondi, dunque, non derivano, come nel caso del Tfr, dall'accantonamento nel tempo, da parte del datore di lavoro, di una parte di retribuzione. Nel caso del trattamento di fine servizio, infatti, la somma spettante è l'effetto del versamento di contributi sia da parte del datore di lavoro che da parte del lavoratore. Ed è diversa anche la procedura di calcolo delle spettanze del lavoratore.

Il Tfr è l'effetto della somma degli accantonamenti di retribuzione versati (virtualmente) di anno in anno dall'amministrazione di appartenenza. Il Tfs, invece, è l'effetto di una moltiplicazione: il prodotto è pari a 1/12 dell'80% dell'ultima retribu-

zione annua moltiplicata per gli anni di servizio. Di solito l'importo del Tfs è più alto di quello del Tfr. Fin qui la questione in soldoni.

Per i presupposti giuridici bisogna fare un salto indietro fino al 1973, anno in cui viene regolato il Tfs con disposizioni che, peraltro, sono ancora in vigore. In particolare, l'articolo 37 del decreto del presidente della repubblica 1032/73 dispone che, ai fini del trattamento di fine servizio (Tfs), l'amministrazione di appartenenza versi un contributo in un apposito fondo di previdenza. Una parte di tale contributo, pari al 2,5% della base contributiva è a carico del lavoratore (si veda il successivo articolo 38).

La trattenuta, però, viene applicata anche ai dipendenti che sono stati assunti in regime di trattamento di fine rapporto (Tfr). Vale a dire ai dipendenti pubblici assunti dal 1° gennaio 1996. Perché lo prevede l'articolo 2, commi 5-7, della legge n. 335 del 1995. L'applicazione della trattenuta è giustificata dalle amministrazioni sulla base del principio dell'invarianza netta della retribuzione. Principio introdotto dall'articolo 26, comma 19, della legge n. 448/1998. Che è la norma su cui si appuntano i dubbi di costituzionalità avanzati dal Tribunale di Perugia. In pratica, se ai dipendenti in regime di Tfr non venisse applicata la trattenuta, l'effetto sarebbe che

questi ultimi percepirebbero una retribuzione leggermente più alta dei loro colleghi in regime di Tfs.

A nulla rilevando che il Tfs sia, di solito, più conveniente rispetto al Tfr. Secondo la Corte costituzionale, infatti, ciò non costituisce una ingiustificata disparità di trattamento perché è conseguenza del transito del rapporto di lavoro da un regime di diritto pubblico ad un regime di diritto privato e della gradualità che, con specifico riguardo agli istituti in questione, il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità, ha ritenuto di imprimervi (si veda la sentenza 244/2014).

Resta il fatto, però, che la Consulta, con la sentenza 223/2012, aveva dichiarato incostituzionale una norma che prevedeva il passaggio dei dipendenti in Tfs direttamente al Tfr. E in quell'occasione il Giudice delle leggi aveva fondato la decisione proprio sul fatto che fosse illegittimo continuare a pretendere dai dipendenti passati al Tfr il versamento della trattenuta del 2,5% prevista solo per il Tfs.

In quell'occasione il legislatore, anziché restituire l'importo della trattenuta, optò per l'abrogazione del comma 10, dell'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010. Che prevedeva l'assoggettamento al regime di Tfr delle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2011.

© Riproduzione riservata

